

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2993

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(BURLANDO)

*(V. Stampato Camera n. 4304)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 gennaio 1998*

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso .

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER  
L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO  
DI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo  
della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti denominati  
le Parti Contraenti,

considerata la peculiarità dei rapporti esistenti tra le  
Parti Contraenti, nonché l'esiguità territoriale e la  
particolare conformazione orografica della Repubblica di San  
Marino,

desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista  
dell'ulteriore sviluppo delle relazioni in atto, di  
assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilità di  
istituire in maniera autonoma propri servizi aerei  
internazionali di linea idonei a consentire anche sul piano  
giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione  
in cui si trova in questo settore la Repubblica di San  
Marino,

tenuto conto che il territorio della Repubblica di San  
Marino gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto  
italiano di Rimini-Miramare,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potrà essere utilizzato per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San Marino in conformità delle disposizioni che saranno concordate dalle Parti Contraenti in un Protocollo aggiuntivo al presente Accordo.

**Articolo 2**

Il Protocollo di cui all'articolo 1 regolerà anche l'esercizio dei predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese.

**Articolo 3**

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumerà la denominazione "Aeroporto Rimini/San Marino".

Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al regime di sovranità italiana.

**Articolo 4**

In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

## Articolo 5

1. Qualora una delle Parti Contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il Protocollo aggiuntivo, potrà in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro 60 giorni dalla data di richiesta.
2. Le modifiche al presente Accordo diverse da quelle riguardanti il Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo.  
Le modifiche al Protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle Autorità aeronautiche delle due Parti.

## Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo.

Il presente Accordo avrà termine sei mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.


Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello Scambio degli strumenti di ratifica.


In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino il 11. VI. 90

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica di San Marino



7 Maggio 1997

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporre quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.

Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.



-----  
S.E. Gabriele Gatti  
Segretario di Stato per gli Affari Esteri  
della Repubblica di San Marino



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
EGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 7 maggio 1997/1696 d.F.R.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.

In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al più presto l'Accordo superando le difficoltà di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporre quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA.

Qualora il Suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica.»

Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo sammarinese concorda con quanto precede.

Voglia accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO  
(Gabriele Gatti)

S.E.  
On.le Lamberto DINI  
Ministro degli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana  
= ROMA =